



CITTA' DI AVELLINO

Corpo di Polizia Municipale

Ordinanza n.374 del 20 Novembre 2015

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia, facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D.Lgs n° 155/2010 – di recepimento della direttiva 2008/50/CE – ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 04 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, nonché del decreto ministeriale 02 aprile 2002, n. 60, di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, che stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il Piano regionale di risanamento e di mantenimento della qualità dell'aria, approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;

- che, con deliberazione di Giunta regionale n° 811 del 27.12.2012, sono state apportate integrazioni al suddetto Piano, anche al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Decisione della Commissione europea del 6 luglio 2012, relativa alla proroga del termine stabilito per raggiungere i valori limite per il biossido di azoto in 48 zone di qualità dell'aria;

- che, con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 04.02.2014, è stato approvato il “Piano di azione per il contenimento dell’inquinamento atmosferico del Comune di Avellino”, con il quale è stato adottato un programma di interventi volto al miglioramento della qualità dell’aria, anche attraverso la previsione di misure di carattere emergenziale in materia di limitazione alla circolazione dei veicoli;

- che, nel suddetto Piano, è stata prevista, tra l’altro, l’istituzione di domeniche di chiusura al traffico (c.d. "domeniche ecologiche"), dalle ore 8:00 alle ore 20:00, di una parte del centro urbano (definita con il provvedimento dirigenziale) che, per le caratteristiche di densità e di altezza dei fabbricati, nonché di particolare flusso veicolare presenta il maggiore rischio di inquinamento ambientale;

CONSIDERATO:

- che dai rapporti del Servizio Tutela e Risorse ambientali di questo Comune, alla data del 12/11/2015, la situazione dell’inquinamento atmosferico rilevata dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria gestito dall’ARPAC sul territorio urbano presenta particolare criticità per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10, rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;

- che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all’elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

- che, quindi, è necessaria l’adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell’ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;

RITENUTO:

- di dovere dare attuazione a quanto deciso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 04.02.2014, istituendo due domeniche ecologiche per il giorno 22 novembre 2015 e per il giorno 29 novembre 2015;

- che le domeniche ecologiche, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, contribuiscono anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della mobilità sostenibile e della qualità dell’aria e, quindi, alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita;

TENUTO CONTO: che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

VISTI:

- gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Nelle giornate di domenica 22 e 29 novembre 2015, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, il blocco della circolazione dinamica (la sosta è consentita) di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, su tutte le strade ricadenti all'interno della perimetrazione delimitata dalle seguenti arterie: Via Dorso, Via Marconi, Via Cristoforo Colombo (tratto compreso tra Via Moccia e Via Esposito), Via Esposito, P.zza Aldo Moro (tratto compreso tra Via Guarini e Via Tagliamento), Via S. Mancini, Via Mazzas, Via Partenio (tratto compreso tra Via Mazzas e P.zza Libertà), Via De Sanctis, C.so Europa, Via Roma (tratto compreso tra Via Gussoni e Via Dorso);

Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione i veicoli di proprietà dei residenti e/o proprietari di box/garages e/o affittuari ricadenti nell'area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve, i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione, i taxi in servizio, i veicoli N.C.C., i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale, quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi, i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale.

DISPONE

all'A.C.S., l'attuazione del dispositivo conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica, tutto nel rispetto della normativa vigente, come da planimetria allegata; agli operatori del Comando di Polizia Municipale e a tutti gli Organi di Polizia cui all'art. 12 del D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, di far osservare il disposto della presente ordinanza organizzando i necessari servizi di controllo;

la pubblicazione all'Albo pretorio per avvisare della presente Ordinanza la cittadinanza;

AVVISA

- ⚡ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, la revoca tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente;

- ✦ Che L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 comma 13 del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285.
- ✦ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n° 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, innanzi al T.A.R. competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero innanzi al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del presente atto;
- ✦ in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

IL SINDACO
Dott. Paolo FOTI



Il Dirigente VII Settore
Comandante della P.M.
- Col. Michele Arvonio-